

(N. 1649-1719-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica, nella seduta del 15 aprile 1982, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 1649 e 1719)

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, SCHIANO, VENTURI, SPEZIA, BOMBARDIERI (1649); BUZZI, SCHIANO, CONTERNO DEGLI ABBATI, MARAVALLE, D'AMICO, FERRARA Nicola, ROMEI, ACCILI (1719)

modificato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1982 (V. Stampati nn. 3395 e 3395-ter)

previo stralcio degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 deliberato dalla Commissione stessa nella medesima seduta (V. Stampato n. 3395-bis)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 maggio 1982*

Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi. Il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

È altresì valido ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.

Art. 2.

Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo, deve considerarsi servizio effettivo valido anche come requisito di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico la laurea in lingue e letterature straniere è equipollente a quelle in lettere e in materie letterarie.

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, o in fase di espletamento, e si trovino nelle situazioni previste nei precedenti articoli, adottando i conseguenti provvedimenti.

Restando in ogni caso valide le nomine già disposte, quelle di cui al comma precedente hanno decorrenza dal 10 settembre 1982 nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti, salva l'eventuale più favorevole decorrenza giuridica per effetto delle posizioni in graduatoria.

Art. 6.

Sono valide le domande per la partecipazione alle prove orali dei concorsi direttivi ai sensi dell'articolo 133, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e integrazioni, presentate dopo la scadenza dei termini e prima dello svolgimento delle prove concorsuali.

Art. 7.

La lettera a) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituita dalla seguente:

« a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonchè gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralciato.

(V. Stampato Camera n. 3395-bis)

Art. 4.

Identico.

Stralciato.

(V. Stampato Camera n. 3395-bis)

Stralciato.

(V. Stampato Camera n. 3395-bis)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 8.

All'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole da « nonchè gli insegnanti laureati » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti « nonchè gli insegnanti laureati che, nominati in relazione a classi di concorso comprendenti insegnamenti che vengono impartiti in più tipi di scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, abbiano titolo al trasferimento a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo ».

Art. 9.

Le norme di cui ai precedenti articoli 7 e 8 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

I candidati che hanno superato le prove in concorsi direttivi il cui bando sia stato seguito da riapertura di termini e che siano in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono integrare, nel termine di 30 giorni dalla data medesima, la documentazione a suo tempo prodotta con i titoli acquisiti entro la scadenza prevista dal decreto di riapertura del bando.

Art. 11.

Ai fini delle nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere dal 10 settembre 1982 ai sensi dell'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è costituita un'unica graduatoria di merito per i concorsi a posti di personale direttivo della scuola elementare indetti con decreti del Ministro della pub-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

(V. Stampato Camera n. 3395-bis)

Stralciato.

(V. Stampato Camera n. 3395-bis)

Stralciato.

(V. Stampato Camera n. 3395-bis)

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

blica istruzione 21 luglio 1979 e 4 marzo 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente dell'8 settembre 1979, n. 247, e del 13 agosto 1980, n. 221, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati che abbiano superato le prove concorsuali.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Ai fini del conferimento di nuovi incarichi di presidenza nella scuola secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1982-83, da effettuare dopo la sistemazione degli aventi titolo a proroga, hanno precedenza assoluta coloro i quali, inclusi nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera *b*), della legge 14 agosto 1971, n. 821, abbiano superato le prove d'esame in concorsi per posti cui si riferisce la graduatoria stessa, le cui prove d'esame siano state concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Identico.